



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E ARPA DEL VENETO  
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI  
AGROMETEOROLOGICHE E PM10 ATTRAVERSO BOLLETTINI INTERNET “AGROMETEO  
NITRATI” E MEDIANTE APPLICAZIONE PER DISPOSITIVI MOBILI  
ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241/1990**

Tra

**Regione del Veneto** (di seguito “**Regione**”), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria, domiciliato per la sua carica presso la sede;

e

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito “**ARPAV**”), con sede legale in Padova, Via Ospedale Civile n. 24 – 35121, codice fiscale 92111430283, rappresentata, agli effetti del presente atto, da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, in base ai poteri conferiti con DCRV n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato per la Sua carica presso la sede;

di seguito, congiuntamente, definite “**le Parti**”;

**premesse che**

- con la direttiva 91/676/CEE sono stati introdotti criteri tecnici di carattere generale e vincoli cogenti a carico delle attività agricole in funzione della tutela delle acque dall’inquinamento da nitrati, e che già con la direttiva citata, così come nelle norme nazionali di recepimento, viene prevista la necessità di svolgere in proposito attività di informazione a beneficio degli agricoltori;
- secondo quanto stabilito dal Decreto ministeriale 25 febbraio 2016, al comma 2 dell’articolo 40, possono essere individuati periodi di divieto dello spandimento dei fertilizzanti azotati (ivi compresi gli effluenti di allevamento e i digestati) non continuativi, la cui sospensione deve essere ammessa solo a seguito della valutazione delle condizioni agrometeorologiche e comunicata tramite appositi bollettini;
- in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 novembre 2020, che condanna l’Italia per l’inottemperanza alla Direttiva 2008/50/CE *relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa*, la Regione del Veneto ha adottato un pacchetto di misure straordinarie, tra le quali è previsto l’obbligo di interrimento immediato di liquami zootecnici distribuiti agronomicamente in caso di allerta PM10;
- ARPAV svolge attività di informazione in materia ambientale pubblicando i dati ambientali, comprese le informazioni sulla qualità dell’aria e le condizioni di allerta PM10 anche con Bollettino dedicato, nonché i modelli previsionali e le indicazioni agrometeorologiche attraverso gli appositi bollettini tra i quali il Bollettino Agrometeo Nitrati fornito sia sul sito internet istituzionale che mediante APP per supporti mobili;
- risulta opportuno recepire all’interno del Bollettino Agrometeo Nitrati l’informazione di cui al Bollettino PM10 e le conseguenti indicazioni operative per il settore agrozootecnico, al fine di fornire agli operatori un’informazione completa, coerente ed integrata;
- risulta altresì necessario garantire la continuità del Bollettino Agrometeo Nitrati anche mediante APP per supporti mobili, così da dare massima diffusione e utilità alle indicazioni agrometeorologiche che consentono operatività alle aziende agricole;
- tra le Parti è già stato stipulato un Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. 1116/2017, che viene integralmente sostituito dal presente;

**considerato che**

- le Parti dichiarano la loro volontà di collaborare per concorrere all’obiettivo di dare massimo sviluppo all’informazione agrometeorologica, connessa all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati, integrandola con l’informazione sull’allerta PM10 che ha specifiche conseguenze operative sulle modalità di spandimento dei liquami zootecnici;
- è interesse comune delle Parti dare massima diffusione alle informazioni di carattere meteorologico e di allerta PM10 che possono consentire lo svolgimento di determinate attività in condizioni di adeguata salvaguardia ambientale, e che, per la necessità di organizzare rapidamente sia i cantieri di lavoro che lo



- svolgimento delle operazioni, tali informazioni devono pervenire agli operatori con la massima tempestività;
- la Regione e ARPAV hanno già attivo un rapporto collaborativo non solo sui temi oggetto del presente Accordo, ma anche sulle iniziative per la definizione dei criteri e le pratiche di tutela ambientale e per il controllo di tutte le matrici ambientali su cui possono essere esercitate pressioni da parte delle attività agricole;
  - per un'efficace fruizione dell'informazione è essenziale la tempestività con cui gli operatori agricoli possono usufruirne, così da essere opportunamente orientati sui giorni utili allo spandimento degli effluenti zootecnici in relazione a condizioni agro-meteorologiche favorevoli e sulle modalità operative ammesse in caso di allerta PM10;
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241, all'art. 15, prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che si sottoscrive fra le Parti ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990.

#### Articolo 2 – Finalità dell'Accordo

1. Le Parti concordano di collaborare reciprocamente allo scopo di svolgere un'attività di comune interesse, concernente lo sviluppo della possibilità di accesso degli agricoltori alle informazioni agrometeorologiche e alle informazioni di allerta PM10, utili alla migliore gestione delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, digestati, acque reflue e altri fertilizzanti azotati.
2. L'attività prevista concorre a rafforzare l'informazione fornita dalle istituzioni pubbliche a supporto degli operatori pubblici e privati operanti sui territori di competenza, sia per lo svolgimento delle attività produttive, che per le attività di monitoraggio e controllo degli impatti ambientali esercitati dall'agricoltura sulle componenti ambientali.
3. In considerazione delle rispettive specifiche competenze e attribuzioni istituzionali, le Parti concordano di collaborare mettendo reciprocamente a disposizione le rispettive conoscenze, risorse umane, informative e strumentali.

#### Articolo 3 – Oggetto

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle attività approvate con DGR n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, sulla base delle iniziative già attuate tra la Regione e ARPAV per l'attivazione del Bollettino "Agrometeo Nitrati". È prevista la realizzazione di:
  - 1.1. interventi per il perfezionamento dei contenuti informativi del Bollettino "Agrometeo Nitrati", presenti nell'apposita sezione "Bollettini" del sito internet di ARPAV, mediante recepimento delle informazioni di cui al Bollettino PM10 e conseguenti indicazioni operative per il settore agrozootecnico, compresi gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'evoluzione del Bollettino PM10 con modello previsionale;
  - 1.2. attività finalizzate a garantire la continuità del servizio tramite la "APP Nitrati" per dispositivi mobili, già realizzata in attuazione dell'Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. 1116/2017, nonché il suo adeguamento per l'integrazione delle informazioni agrometeorologiche di cui al Bollettino "Agrometeo Nitrati" con le informazioni di cui al Bollettino PM10 e conseguenti indicazioni operative;
  - 1.3. individuazione di idonei criteri di rappresentazione delle informazioni integrate da rendere disponibili;
  - 1.4. attività di informazione e pubblicizzazione nei confronti degli utenti in merito alle novità introdotte nel Bollettino Agrometeo Nitrati con l'integrazione delle informazioni sulla qualità dell'aria.
2. Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare eventuali aggiornamenti o modifiche che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.



3c23c189



**Articolo 4 – Modalità di partecipazione delle Parti alle attività**

1. Per la realizzazione delle attività nell'ambito della presente collaborazione, è previsto in particolare quanto segue:

- la Regione si impegna a mettere a disposizione le competenze tecniche, normative ed amministrative sulla disciplina in materia di utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, digestati, acque reflue e altri fertilizzanti azotati, designando a dare adempimento a tale compito i propri referenti tecnici per la materia;
- la Regione si impegna nella raccolta degli specifici fabbisogni informativi degli operatori agricoli, rilevati negli incontri con i loro rappresentanti, e a mettere a disposizione le informazioni concernenti la disciplina in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, digestati, acque reflue e altri fertilizzanti azotati;
- ARPAV si impegna a rendere disponibili i dati meteorologici oggetto di rilevazione istituzionale e la loro elaborazione tramite modelli di analisi previsionale, necessaria alla definizione dell'informazione per gli agricoltori, nonché ad attivare allo scopo le necessarie competenze tecniche e scientifiche in materia agro-meteorologica;
- ARPAV si impegna a rendere disponibili i dati sulle concentrazioni di PM10 oggetto di rilevazione istituzionale e la loro elaborazione per la determinazione delle condizioni di allerta anche con ricorso a modelli di analisi previsionale qualora disponibili, necessaria alla definizione dell'informazione per gli agricoltori, nonché ad attivare allo scopo le necessarie competenze tecniche e scientifiche in materia di inquinamento dell'aria;
- ARPAV può altresì rendere disponibili ulteriori dati e informazioni meteorologiche e sulle concentrazioni di PM10 in aria e loro elaborazioni necessarie alla predisposizione di eventuali atti amministrativi della Regione concernenti l'applicazione dei divieti o di prescrizioni per lo spandimento agronomico, connessi alle condizioni agrometeorologiche e/o alle condizioni di allerta PM10.

2. Le Parti individuano i seguenti punti programmatici riferiti alle fasi indicate al precedente comma 1 dell'articolo 3:

- rilevazione dei dati meteorologici e dei dati di concentrazione PM10 e costruzione dell'archivio;
- elaborazione dei dati meteorologici sulla base di modelli di tipo probabilistico e dei dati di concentrazione PM10 sulla base dei criteri adottati per la definizione dell'allerta, compreso il ricorso a modelli di analisi previsionale qualora disponibili;
- individuazione dei requisiti funzionali e dei filtri da applicare ai dati per la migliore fruibilità dell'informazione del Bollettino "Agrometeo Nitrati" integrato con l'informazione del Bollettino PM10;
- individuazione dei criteri di rappresentazione delle informazioni da rendere disponibili;
- collaudo e verifica delle funzionalità a seguito del recepimento delle informazioni del Bollettino PM10 all'interno del Bollettino Agrometeo Nitrati e relativa APP, il cui software proprietario della Regione del Veneto, viene dalla stessa reso disponibile ed utilizzato da ARPAV per l'esecuzione delle attività del presente Accordo, eventualmente avvalendosi anche di soggetti terzi per la progettazione evolutiva e manutenzione degli aggiornamenti necessari, secondo modalità idonee ai sensi della vigente legislazione di settore;
- informazione e pubblicizzazione agli utenti;
- adeguamento della manualistica o delle funzionalità di "HELP".

3. Le Parti si impegnano reciprocamente, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, a concedere al personale coinvolto nelle specifiche attività l'accesso alle strutture e agli archivi utili.

4. Le Parti si impegnano allo scambio reciproco dei dati, secondo modalità concordate, anche ai fini della trasmissione dei report necessari a determinare l'efficacia dell'utilizzo della APP.

**Articolo 5 – Rimborso delle spese sostenute**

1. La Regione riconosce ad ARPAV un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, che sono a carico del capitolo 102405 avente per oggetto "Studi, indagini e valutazioni ambientali delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola - acquisto di beni e servizi" del Bilancio regionale anno 2021.

2. La Regione rimborserà le spese sostenute da ARPAV fino ad un massimo di euro 30.000,00.



3c23c189



3. ARPAV inoltrerà alla Regione, una relazione sull'attività svolta e una rendicontazione sulle spese sostenute.
4. Sono rimborsate le spese, effettuate dopo la sottoscrizione del presente Accordo, sostenute fino al 31.12.2021, salvo eventuale proroga.
5. E' necessario che ogni documento contabile emesso a fronte di spesa sostenuta in esecuzione dell'Accordo riporti l'indicazione dell'attività a cui è riferita e sia presentata in copia opportunamente quietanzata.

**Articolo 6 – Decorrenza e durata.**

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente Accordo decorrono dalla sottoscrizione per l'intero periodo di validità del Quarto Programma d'Azione Nitrati, ossia fino al 31/12/2025.
2. Le Parti potranno concordare, antecedentemente alla data di scadenza, una proroga del termine di durata del presente Accordo, su richiesta scritta e motivata.
3. Ciascuna Parte si obbliga ad informare tempestivamente l'altra dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente Accordo, e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti che contrastano la corretta esecuzione delle attività.
4. Le Parti potranno concordare modifiche ed integrazioni al presente Accordo anche al fine di consentire la partecipazione di altre istituzioni, le stesse producono effetto dalla loro sottoscrizione.

**Articolo 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. La collaborazione di cui al presente Accordo conferisce alle Parti il diritto di usare per scopi divulgativi, o per qualsiasi altra attività promozionale, il nome o altro segno distintivo dell'altra, previo espresso consenso della Parte titolare.
2. Tutti materiali informativi prodotti e, in particolare, l'APP oggetto di utilizzo di cui al presente Accordo devono recare, comunque identificabili, la rappresentazione dello stemma della Regione e il logo di ARPAV.

**Articolo 8 – Gestione sicurezza e prevenzione**

Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e ad osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

**Articolo 9 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale**

9.1 Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro, lo svolgimento delle attività, e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

- ARPAV: il Dirigente della U.O. \_\_\_\_\_;
- Regione: il Dirigente del \_\_\_\_\_;

9.2 L'eventuale sostituzione del responsabile dell'esecuzione contrattuale deve essere tempestivamente comunicata all'altra Parte via PEC.

**Articolo 10 – Foro Competente**

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione, che le Parti non abbiano potuto definire in via bonaria, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del TAR Veneto.

**Articolo 11 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità della medesima.
2. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

**Articolo 12 - Imposta di bollo e registrazione**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte 1° del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte 2° del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico del richiedente.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.



3c23c189

